

**Contratto di Appalto per la fornitura degli aggiornamenti 2015 delle licenze dei
prodotti software “Micro Focus” per le società del Gruppo Equitalia**
CIG 66797911EA

tra

Equitalia S.p.A. (di seguito brevemente “**Equitalia**”), con sede legale in Roma, Via G. Grezar, 14, C.F. e P.I. 08704541005, in persona di Antonio Scognamiglio, Responsabile delle Direzione Servizi Accentrati, giusta poteri conferiti dall’Amministratore Delegato di Equitalia Spa mediante procura speciale del 27/01/2016 Rep. nr. 40992 Racc. nr. 23004, domiciliato per la carica ove sopra

e

Micro Focus Srl (di seguito anche solo “**Fornitore**”) con sede legale in Milano, via Enrico Cialdini n. 16, C.F. 05254241002, P.I. 05254241002, matricola INPS 4974307912 codice INAIL 5245950, C.C.N.L. Commercio, n. dipendenti 38, in persona di Filippo Giannelli, in qualità di procuratore domiciliato per la carica ove sopra

Premesso

- che con Disposizione del Responsabile della Direzione Servizi Accentrati di Equitalia n. 41 del 29 aprile 2016, Equitalia ha avviato una procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura degli aggiornamenti relativi all’anno 2015 delle licenze dei prodotti software “Micro Focus”;
- che all’esito della procedura negoziata, l’offerta presentata dal Fornitore è risultata idonea, secondo quanto indicato nella Lettera d’invito;
- che, pertanto, con provvedimento prot. 2016/26405 del 25 maggio 2016, Equitalia ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore del Fornitore;
- che alla data odierna risulta accertato il possesso, in capo al Fornitore, solo di taluni requisiti generali prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto, pur in assenza di esiti negativi, non sono pervenute dalle competenti amministrazioni tutte le certificazioni richieste;
- che il contratto sarà risolutivamente condizionato per il caso di sopravvenuta accertata mancanza, in capo al Fornitore, di uno o più requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che il Fornitore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1
Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
 - Allegato "A" (Offerta del Fornitore);
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - Contratto;
 - Offerta del Fornitore;

Articolo 2
Oggetto

1. Con il presente contratto Equitalia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida al Fornitore, che accetta, la fornitura degli aggiornamenti per l'anno 2015 delle licenze di seguito indicate:

Nome Prodotto e nr. seriale	Quantità	Durata dei servizi (mesi)
Silk Performer Support (600000198838)	1	12
Silk Central Support (600000198834)	1	12
Caliber Support (600000199110)	1	12
SilkTest Support (600000198841)	1	12
Silk Central Support (600000199114)	2	12
Silk Central Support (600000348911)	10	12
SilkTest Support (600000348910)	3	12
Enterprise Developer Support (600000477647-663)	17	12
Server Enterprise Edition Support (600000477664)	1	12
Caliber Support (600000557191)	10	8

2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5.

Articolo 3
Durata

L'installazione degli aggiornamenti di cui trattasi dovrà avvenire entro 3 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 4
Corrispettivi

1. Il corrispettivo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto è pari ad € 65.067,45 (euro sessantacinquemilasessantasette/45) oltre IVA, di cui € 200 (euro duecento) per oneri della sicurezza.

2. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Fornitore.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Equitalia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Equitalia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di Equitalia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

8. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia, la

quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

7. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
8. Equitalia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali di Equitalia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente art., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 7 Penali

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, Equitalia applicherà nei confronti del Fornitore una penale pari all'1 per cento, per ogni giorno di ritardo.
2. Ai fini dell'applicazione delle penali, Equitalia contesterà al Fornitore le eventuali inadempienze riscontrate; il Fornitore, entro 7 giorni, potrà fornire le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; Equitalia, ricevute le controdeduzioni del Fornitore, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti entro i successivi 7 giorni, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore.
3. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Equitalia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
5. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

Articolo 8 Fatturazione e modalità di pagamento

1. La fatturazione del corrispettivo avverrà in una unica soluzione, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati. In particolare, il Direttore dell'esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle

prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.

2. Sulla fattura dovrà essere specificato il numero di protocollo ed il numero di CIG del Contratto, nonché il numero di “Verifica di Conformità”/“Regolare Esecuzione” relativo alle prestazioni fatturate. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la fattura sarà restituita al Fornitore per le necessarie integrazioni.
3. La fattura dovrà essere intestata ad Equitalia S.p.A., P. IVA 08704541005, Via G. Grezar 14, Roma (00142), ovvero al diverso indirizzo previamente comunicato per iscritto da Equitalia medesima.
4. L'emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i.. Equitalia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.

A tal riguardo, il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente “Codice Univoco Ufficio” di Equitalia UFUY5I, il numero di CIG nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazione che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell' Esecuzione:

- Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
- “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);
- “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione
- “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione
- “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione
- “CIG” (2.1.5.7).

5. Il pagamento della fattura avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente, intestato al Fornitore ed acceso presso HSBC Bank plc – Succursale di Milano - IBAN IT32 C 03021 01600 007012164020. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono, in qualità di procuratori:
 - Robert Mark Ebrey, nato a Broxburn (UK) il 14/06/1974, C.F. BRYRRT74H14Z114M;
 - Simon Paul Haynes, nato a Swindon (UK) il 24/05/1974, C.F. HYNSNP74E24Z114I;
 - Graham Norton, nato a Cranford (UK) il 5/04/1959, C.F. NRTGHM59D05Z114H;
 - Mary Higgins, nata a Londra (UK) il 27/01/1963, C.F. HGGMRY63A67Z114D;
 - Michael Antony Corcoran, nato a Cork (Irlanda) il 9/04/1974, C.F. CRCMHL74D09Z116B;

- Colin Austin Byrne, nato a Dublino (Irlanda) il 11/04/1975, C.F. BYRCNS75D11Z116N;
 - Deborah Behan, nata a Dublino (Irlanda) il 06/09/1980, C.F. BHNDRH80P46Z116X;
 - Ann Marie Elizabeth Staunton, nata a Dublino (Irlanda) il 25/06/1982, C.F. STNNMR82H65Z116P.
7. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
 8. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
 9. Equitalia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Equitalia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
 10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto da Equitalia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
 11. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Equitalia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
 12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Equitalia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, Equitalia -ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 9

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da Equitalia -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- per

porre fine all'inadempimento, Equitalia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.

2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto e attivazione delle prestazioni), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 11 (assicurazioni), 12 (divieto di subappalto), 14 (riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.
3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;
 - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
 - c) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.

Articolo 10

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dal D. lgs. n. 50/2016 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 11

Assicurazioni

1. Il Fornitore terrà indenne Equitalia di qualsiasi danno possa derivare ad Equitalia medesima in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di polizza RCT/RCO.

3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Equitalia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
5. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata da Equitalia non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta -iniziale ovvero sopravvenuta- inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

Articolo 12

Divieto di subappalto

1. E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 13

Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Equitalia per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

Articolo 14

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 15

Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile

1. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all' art. 13 del D. lgs 196/2003 e s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Equitalia tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell'esecuzione del contratto.
4. Equitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 196/03.
6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.
7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.
8. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell'Atto dovranno essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del citato decreto legislativo.
10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività per la Società.

Articolo 16

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Equitalia S.p.A. ha nominato quale Responsabile del procedimento Luciano Foti e direttore dell'esecuzione Stefano Locritani.

Articolo 17

Responsabile di contratto per il Fornitore

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. Livio Vianelli, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Equitalia.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti: Cellulare 348/9896697; Telefono 06/32803663; Fax 06/32803600; Indirizzo di posta elettronica certificata: microfocus@legalmail.it; livio.vianelli@microfocus.com.
Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
3. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
4. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione di Equitalia coordinandosi con il medesimo.

Articolo 18

Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia S.p.A. consultabile sul sito web www.gruppoequititalia.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
2. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara altresì di aver preso visione del Protocollo di legalità di Equitalia S.p.A. del 29/12/2015 (Prot. n. 2015/54385), consultabile sul sito web www.gruppoequititalia.it che, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Fornitore si impegna, pertanto, a porre in essere un comportamento conforme e rispettare tutti gli obblighi ivi previsti, consapevole che, in caso di inosservanza degli stessi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 19
Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 20
Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Il Fornitore

Equitalia S.p.A.

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (risoluzione), art. 10 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 11 (assicurazioni), art. 14 (riservatezza), art. 19 (foro competente).

Il Fornitore

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016. Originale in atti.